

## **GARA DI APPALTO DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA APERTA**

Disclaimer:

*I contenuti del presente documento hanno valore meramente indicativo e sono finalizzati esclusivamente ad offrire strumenti ed elementi di ausilio ai fruitori degli stessi, per agevolare le rispettive valutazioni ed analisi. Tali contenuti si basano sulle informazioni disponibili e sulle fonti normative e regolamentari o di ogni altra natura vigenti al momento della redazione del documento. Tali contenuti, inoltre, non possono essere assunti o considerati quali dati significativi e/o essenziali ai fini di eventuali procedimenti istruttori o dell'adozione di eventuali decisioni e deliberazioni, le quali dovranno essere adottate dai fruitori del documento sulla base di autonome valutazioni.*

*Il documento potrebbe contenere informazioni non necessariamente esaurienti, complete o aggiornate. Si raccomanda ai fruitori del documento, pertanto, di effettuare verifiche e valutazioni tecnico-finanziarie, legali e fiscali indipendenti, anche avvalendosi di propri consulenti di fiducia, prima di agire in qualunque modo o di assumere qualunque decisione o deliberazione sulla base delle informazioni in esso contenute.*

***SERVIZI DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO,  
COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI E REDAZIONE  
DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA***

**DISCIPLINARE DI GARA**

**Indice**

PREMESSE .....	5
1. DEFINIZIONI.....	6
2. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	7
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI .....	8
3.1 DOCUMENTI DI GARA .....	8
3.2 CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI .....	9
4. OGGETTO, IMPORTI E SUDDIVISIONE IN LOTTI .....	9
4.1 DESCRIZIONE E OGGETTO DELL'INTERVENTO .....	9
4.2 IMPORTO E CATEGORIE D'APPALTO.....	11
4.3 SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	14
4.4 REVISIONE DEI PREZZI.....	14
5. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI.....	14
6. MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE .....	15
6.1 VALORE GLOBALE DELL'APPALTO.....	15
7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	16
7.1 PARTECIPAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CON SEDE IN ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA.....	18
8. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE .....	18
9. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA .....	20
10. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	20
10.1 REQUISITI DEL CONCORRENTE .....	20
10.2 REQUISITI DEI PROFESSIONISTI CHE ESEGUIRANNO LE PRESTAZIONI.....	21
10.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	23

10.4	REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	23
10.5	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI RETE, GEIE .....	25
10.6	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E CONCORZI STABILI .....	26
10.7	. PARITA' DI GENERE, GENERAZIONALE E INSERIMENTO NEL LAVORO DI PERSONE CON DISABILITA' .....	27
11.	AVVALIMENTO.....	28
12.	SUBAPPALTO .....	29
13.	GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA .....	30
13.1	GARANZIA PROVVISORIA .....	30
13.2	GARANZIA DEFINITIVA .....	32
13.3	RIDUZIONE DELLE GARANZIE .....	32
13.4	ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE .....	33
14.	SOPRALLUOGO.....	33
15.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC .....	33
16.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	34
17.	SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	35
18.	CRITERI DI AGGIUDICAZIONE .....	36
18.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA .....	37
18.2	METODO DI CALCOLO PER I PUNTEGGI .....	37
18.2.1	RIPARAMETRAZIONE .....	39
18.3	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE .....	39
19.	CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	39
19.1	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA .....	40
19.2	DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL D.LGS 12 GENNAIO 2019, N. 4.....	43
19.3	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER GLI ASSOCIATI .....	43
19.4	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) .....	45
19.5	CONTENUTO BUSTA DOCUMENTAZIONE TECNICA.....	46
19.6	CONTENUTO BUSTA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA .....	47

19.7	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	47
20.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	48
21.	VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	49
22.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE .....	50
23.	VERIFICA NEL CORSO DELLA PROCEDURA.....	50
24.	AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO .....	51
25.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI .....	53
26.	CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.....	53
27.	CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO .....	54
28.	ACCESSO AGLI ATTI E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	55
29.	RISOLUZIONE E RECESSO .....	55
30.	CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA .....	55
31.	ULTERIORI INFORMAZIONI.....	56
32.	COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO .....	56
33.	EFFICACIA.....	56
34.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	57
35.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	57

## PREMESSE

Il presente documento costituisce il “Disciplinare di gara” per l’affidamento in appalto del servizio di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e finale, di collaudo statico, collaudo tecnico-funzionale degli impianti e redazione dell’attestato di prestazione energetica, relativo alla realizzazione di un sistema Realizzazione della nuova linea tranviaria SIR2 e del sistema SMART (finanziato dall’Unione Europea – NEXT Generation EU - trasporto rapido di massa – misura M2C2 – I.4.2 del PNRR).

Con decisione di contrarre n. 1053 del 12/06/2024 del CdA, APS Holding S.p.A. ha deliberato di affidare in appalto, il suddetto servizio di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera, di revisione tecnico contabile, di collaudo statico e collaudo tecnico-funzionale degli impianti e redazione dell’attestato di prestazione energetica.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 71 e dell’art. 108, comma 2 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito anche Codice) e del Bando Tipo n. 1/2023 approvato da ANAC con delibera n. 309 del 27 giugno 2023.

Il presente Disciplinare, allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da **APS**, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative al presente appalto. La presente procedura si colloca nell’ambito dei c.d. *Settori speciali*.

**La procedura è finanziata con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed è conforme a quanto previsto dallo stesso in riferimento al principio “Do No Significant Harm (DNSH)”.**

**Con la presente procedura nel rispetto degli obblighi PNRR (atto d’obbligo del 18/10/2022), APS osserva il principio di addizionalità del sostegno dell’UE (reg. UE 2021/241 art. 9) e assenza del doppio finanziamento; rispetta il principio di superamento dei divari territoriali ai sensi del Regolamento UE 2020 /241; rispetta l’obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali e dell’UE (principio di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione e recupero dei fondi indebitamente assegnati) [Reg. finanziario (EU, Euratom) n. 2018/1046 e Reg. UE n. 2021/241] nonché gli ulteriori principi trasversali quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani, adottando i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, decreto legge n. 77/2021, convertito con modificazioni nella Legge n. 108/2021, e s.m.i..**

Luogo di esecuzione: Provincia di PADOVA ITH36

**CIG B267342B72;**

**CUP H94I19000130004.**

La **Stazione Appaltante** è APS Holding S.p.A. – di seguito per brevità anche **APS**.

Il **Responsabile Unico del Progetto** è il Dott. Ing. Diego Galiazzo (di seguito, il “**RUP**”).

L'appalto è interamente finanziato con le risorse assegnate dall'Unione europea all'iniziativa Next Generation EU e, dunque, con i fondi del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR (Missione 2 Rivoluzione Verde e Transizione ecologica – Componente 2 Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile – Investimento 4.2 Sviluppo trasporto rapido di massa), giusto decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 448 del 16 novembre 2021 e D.P.C.M. 28 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. 12 settembre 2022, n. 213 nonché con il fondo di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022 convertito con L. 91/2022 (Fondo per le Opere Indifferibili).

## **1. DEFINIZIONI**

Nell'ambito della presente procedura di affidamento s'intende per:

- A. **Stazione Appaltante:** APS Holding S.p.A. con sede a Padova, via Salboro, 22/b, P.IVA 03860240286, di seguito come per abbreviazione **APS**;
- B. **Appalto:** l'appalto del servizio di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale, di collaudo statico, collaudo tecnico funzionale degli impianti e redazione dell'attestato di prestazione energetica per la realizzazione di Realizzazione della nuova linea tranviaria SIR2 e del sistema SMART e delle prestazioni tutte di cui al presente Disciplinare come infra meglio dettagliato nonché di cui al Capitolato Descrittivo Prestazionale e ogni altro allegato al presente documento;
- C. **Opera:** Realizzazione della nuova linea tranviaria SIR2 e del sistema SMART;
- D. **Operatore economico:** tutti i soggetti che parteciperanno alla presente procedura d'appalto;
- E. **Concorrente:** la Ditta/Società che ha trasmesso, nelle forme indicate, l'offerta relativa al presente appalto. In caso di aggiudicazione, il Concorrente risulta essere l'Affidatario, ovvero il Fornitore.
- F. **Affidatario:** soggetto che risulterà aggiudicatario dei servizi oggetto del presente appalto;
- G. **RUP:** Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023;
- H. **PFTE:** Progetto di Fattibilità Tecnico Economica;
- I. **Progettista:** soggetto incaricato della progettazione dell'opera per il livello progettuale di competenza;
- J. **Progetto Definitivo:** progetto definitivo, così come verificato, validato, approvato dalla stazione appaltante e posto a base di gara dell'appalto integrato
- K. **Progetto Esecutivo:** il progetto esecutivo dei lavori, così come verificato, validato, approvato dalla stazione appaltante e consegnato al Direttore dei Lavori da parte del RUP;
- L. **Piano di sicurezza e coordinamento (PSC):** il Piano di sicurezza e coordinamento redatto dall'Appaltatore in conformità al D.lgs. 81/08, verificato, validato, approvato dalla stazione appaltante e consegnato al CSE da parte del RUP;
- M. **Appaltatore:** la società/Raggruppamento responsabile della Progettazione Esecutiva ed Esecuzione dei lavori inerenti alla realizzazione di Realizzazione della nuova linea tranviaria SIR2 e del sistema SMART;

- N. Direttore dei Lavori (DL): il soggetto affidatario del servizio di Direzione dei Lavori per la realizzazione delle opere della nuova linea tranviaria SIR 2 e del sistema SMART;
- O. Commissione di collaudo tecnico-amministrativo: la Commissione di cui all'art. 14 comma 2 dell'Allegato II.14 del Codice;
- P. Collaudatore statico: il professionista incaricato del rilascio del collaudo statico delle opere;
- Q. Collaudatore tecnico-funzionale degli impianti: il professionista/i incaricato del collaudo tecnico-funzionale degli impianti;
- R. CCT: Collegio Consultivo Tecnico di cui agli art. da 215 a 219 del Codice;
- S. Project Management Office (PMO): il soggetto affidatario del servizio di Project Management per la realizzazione delle opere della nuova linea tranviaria SIR 2 e del sistema SMART;
- T. Contratto: Schema di Contratto facente parte degli atti di gara;
- U. Allegati: gli atti, i documenti e gli elaborati progettuali allegati al presente atto;
- V. Capitolato: il Capitolato Descrittivo Prestazionale;
- W. Capitolato informativo: il capitolato di cui all'art. 7 del DM 560/2017 e ss.mm.ii;
- X. Disciplinare di gara: Il presente Disciplinare di Gara all'offerta economicamente più vantaggiosa, contenente i criteri di valutazione delle offerte da un punto di vista tecnico ed economico, nonché i requisiti di ordine generale e speciale degli operatori economici;
- Y. Piattaforma telematica: la piattaforma telematica di negoziazione messa a disposizione da parte della Stazione Appaltante;
- Z. Codice dei Contratti: il "Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (Codice);
- AA. Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali: Regolamento UE 2016/679;
- BB. Intervento: l'intervento in epigrafe;
- CC. Offerta: l'intero complesso di atti e documenti presentati dall'Operatore Economico in fase di gara, sulla base del quale la Stazione Appaltante affiderà l'Appalto;
- DD. Offerta di gestione informativa: l'offerta di cui all'art. 2, comma 1 lettera g) del DM 560/2017 e ss.mm.ii;
- EE. PGI: Piano di Gestione Informativa, di cui all'art. 2, comma 1 lettera g-bis) del DM 560/2017 e ss.mm.ii;
- FF. Servizi: servizi di ingegneria e architettura per collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale, di collaudo statico, di collaudo tecnico funzionale degli impianti e redazione dell'attestato di prestazione energetica per la realizzazione di Realizzazione della nuova linea tranviaria SIR 2 e del sistema SMART;
- GG. Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm. ii;

## 2. PIATTAFORMA TELEMATICA

Per l'espletamento della presente procedura, **APS** si avvale del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (in seguito denominato "Sistema"), gestito da Net4market **CSAmed** S.r.l. di Cremona (CR) e accessibile all'indirizzo [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_acquanovara](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquanovara), mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte,

analisi delle stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, conformemente al Dlgs 36/2023 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005.

Le modalità di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nelle Disciplinare telematico (**All. 01**).

I concorrenti potranno avvalersi per eventuali problematiche tecniche relative al caricamento o al funzionamento della piattaforma, del servizio di assistenza messo a disposizione dal gestore della piattaforma. **APS** non sarà responsabile in nessun caso di problematiche connesse ad errori di caricamento della documentazione o di ogni altra questione relativa al funzionamento della suddetta piattaforma informatica.

### **3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

#### **3.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- 1) Disciplinare di gara;
- 2) Allegati al disciplinare di gara:
  - a) *Disciplinare telematico (All.01);*
  - b) *Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative (All. 02);*
  - c) *DGUE (All.03);*
  - d) *Dichiarazione titolare effettivo (All.04)*
  - e) *Dichiarazione assenza conflitto di interesse (All.05);*
  - f) *Attestazione del rispetto del principio DNSH (All.06);*
  - g) *Elaborato recante i criteri e sub criteri di valutazione dell'offerta tecnica (All. 07)*
  - h) *Offerta economica (All.08);*
  - i) *Template CV (All. 09);*
  - j) *Schema di contratto (All. 10);*
- 3) Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale;
- 4) Progetto Definitivo il cui link verrà fornito mediante PEC a seguito di espressa richiesta nell'area *Chiarimenti* della piattaforma di e. Procurement nella relativa sezione della procedura.

La documentazione di gara è disponibile sul sito [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_apsholding](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_apsholding)

### 3.2 CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Per le modalità di richiesta di chiarimenti e ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura si rinvia al Disciplinare telematico (All. 01)

## 4. OGGETTO, IMPORTI E SUDDIVISIONE IN LOTTI

### 4.1 DESCRIZIONE E OGGETTO DELL'INTERVENTO

#### Breve descrizione e stato dell'intervento

Le opere di realizzazione della linea SIR2 Sistema SMART si estendono dal Comune di Rubano, attraversano il Comune di Padova e arrivano al Comune di Vigonza.

Il tracciato si estende prevalentemente sull'attuale sede stradale e in alcuni tratti in suo affiancamento, previo allargamento del corpo stradale. Sono previste strutture per il ricovero e la manutenzione dei mezzi, oltreché parcheggi in corrispondenza dei capolinea e gli impianti funzionali all'opera.

Inoltre, al fine dell'implementazione del sistema SMART, il progetto prevede tutti gli interventi accessori e necessari all'interoperabilità delle linee tranviarie di Padova.

L'estensione della linea è di circa 17,5 km e prevede un capolinea a Rubano con area di parcheggio, deposito mezzi e officina, dei capolinea intermedi a Chiesanuova e a Padova Est e un'attestazione in località Busa di Vigonza.

Nell'ambito della procedura pubblica per l'affidamento congiunto di progettazione esecutiva e realizzazione dell'opera, l'intervento è stato suddiviso in due tratte funzionali, affidate a due diversi operatori economici:

- Lotto 1 – tratta Ovest, che si sviluppa dal capolinea di Rubano sino alla stazione ferroviaria di Padova, comprendente anche la diramazione per il capolinea intermedio “Chiesanuova Romagnoli”, ad esclusione degli impianti di integrazione del sistema SMART;
- Lotto 2 – tratta Est, che si sviluppa dalla stazione ferroviaria di Padova sino al capolinea in località di Busa di Vigonza, comprendente anche la diramazione per il Nuovo Polo Ospedaliero di Padova (NOP) dove è previsto un ulteriore capolinea.

Sono compresi nel Lotto 2 gli impianti di sistema per la gestione dell'intera rete.

Nell'ambito del Lotto 2, la Stazione Appaltante ha individuato tre opere opzionali, due delle quali (Deposito Guizza e Parcheggio scambiatore NOP) sono state affidate all'Appaltatore ai sensi dell'art. 63, c. 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alle medesime condizioni stabilite in sede di gara.

Per un maggiore dettaglio sulla descrizione dell'intervento, si faccia riferimento agli elaborati progettuali messi a disposizione degli operatori economici.

Attualmente è in corso la progettazione esecutiva dell'intervento da parte dei due soggetti affidatari dei lotti funzionali dell'intervento.

### Oggetto dell'Appalto

L'oggetto dell'appalto è l'esecuzione del servizio verifiche e collaudi relativi ai lavori di realizzazione della nuova linea tranviaria SIR2 e del sistema SMART, nelle modalità descritte e normate nel presente Disciplinare, nel Capitolato Descrittivo e Prestazionale nonché in tutti i documenti allegati.

In particolare, nella Tabella seguente sono richieste le seguenti prestazioni:

PRESTAZIONE	PRINCIPALE (P) /SECONDARIA (S)
Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale	P € 401.341,89
Revisione tecnico-contabile	P € 83.612,90
Collaudo statico	P € 245.862,25
Collaudo tecnico-funzionale degli impianti	P € 274.531,55
Redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica	S € 112.523,07

Data la complessità dell'intervento e la conseguente necessità di disporre di diverse specializzazioni e professionalità, ai sensi dell'art. 14 comma 2 dell'Allegato II.14 del Codice si ritiene necessaria l'individuazione di una Commissione di collaudo composta da tre componenti, di cui uno nominato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con funzioni di Presidente designato dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto dall'art. 14 dell'All. II.14 del Codice. Al Presidente spetta il coordinamento delle prestazioni di collaudo tecnico-amministrativo e revisione tecnico-contabile da svolgere unitamente agli altri membri.

I professionisti che assumeranno il ruolo di Collaudatori opereranno in qualità di secondo e terzo membro della Commissione per le prestazioni di collaudo tecnico-amministrativo e revisione tecnico-contabile in forma paritaria con il Presidente e con specifica e autonoma competenza per le attività di collaudo statico e tecnico funzionale degli impianti.

La redazione dell'attestazione energetica (APE) dovrà essere svolta da un soggetto certificato e in possesso dei relativi requisiti come di sottoindicati.

Pertanto, l'operatore economico dovrà garantire le seguenti figure professionali, in possesso delle necessarie e relative qualifiche, competenze e abilitazioni:

COMPONENTE	INCARICO
<b>Figura 1 (componente della Commissione di Collaudo)</b>	Collaudatore tecnico-amministrativo e revisore contabile
	Collaudatore statico (Tabella n.2 - categoria S.03 – S.04)
<b>Figura 2 (componente della Commissione di Collaudo)</b>	Collaudatore tecnico-amministrativo e revisore contabile
	Collaudatore tecnico-funzionale degli impianti (Tabella n.2 – categorie IA02 – IA03 – IA 04 – IB09.)
<b>Figura 3</b>	Soggetto abilitato per il rilascio dell'attestato di prestazione energetica

I professionisti incaricati potranno essere affiancati da un Gruppo di Lavoro aggiuntivo con le modalità di cui all'art. 6 del CSA allegato al presente Disciplinare.

#### 4.2 IMPORTO E CATEGORIE D'APPALTO

Nella Tabella 1 seguente si riporta il dettaglio delle prestazioni:

**Tabella 1 – Prestazioni oggetto dell'appalto**

Descrizione delle prestazioni	CPV		P (principale) S (secondaria)	Importo (€)
Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera, di revisione tecnico-contabile, di collaudo statico e collaudo funzionale degli impianti	71315400-3	Servizi di ispezione e collaudi tecnici	P	€ 1.005.348,59

Redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica	71315400-3	Servizi di ispezione e collaudi tecnici	S	€ 112.523,07
--	------------	---	---	--------------

***I compensi sono comprensivi oneri BIM ed esclusa IVA e oneri accessori di legge***

L'importo a base di gara, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA, è di € 1.117.871,65 di cui € 1.016.246,96 per onorario e € 101.624,70 per spese e oneri accessori, come di seguito suddiviso:

***Tabella 1A - Importi per prestazioni***

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale	QdI.01	€ 401.341,89
Revisione tecnico-contabile	QdI.02	€ 83.612,90
Collaudo statico	QdI.03	€ 245.862,25
Collaudo tecnico funzionale degli impianti	QdI.04	€ 274.531,55
Attestato di Prestazione energetica	QdI.05	€ 112.523,07

Si confronti la **Tabella nr 3** di cui all'art. 6.1 del presente Disciplinare.

Gli importi a base di gara sono stati calcolati ai sensi del Decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito: D.M. 17/06/2016) e dell'Allegato I.13 del Codice "Determinazione dei parametri per la progettazione". Per dare evidenza del procedimento seguito per la determinazione dei compensi posti a base di gara, si rimanda alle Tabelle di calcolo del corrispettivo in allegato al presente Disciplinare.

Le categorie d'opera ed i relativi importi dei lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza sono riportanti nella seguente **Tabella n. 2**:

***Tabella 2 Categorie, ID e tariffe***

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Costo Categorie (€) <<V>>
	Codice	Descrizione	
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ	V.02	Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili	€ 88.384.254,79
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato. Verifiche strutturali relative. Ponteggi.	€ 9.510.426,26

		<i>centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.</i>	
STRUTTURE	S.04	<i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo. Verifiche strutturali relative - Consolidamento del/e opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente. Verifiche strutturali relative.</i>	€ 12.668.916,69
EDILIZIA	E.02	<i>Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo complesso - Edifici industriali o artigianali con organizzazione e corredi tecnici di tipo complesso.</i>	€ 21.779.625,18
EDILIZIA	E.17	<i>Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinentziali agli edifici ed alla viabilità, campeggi e simili</i>	€ 1.275.739,89
IMPIANTI	IA.02	<i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffresca mento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>	€ 1.966.197,21
IMPIANTI	IA.03	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice</i>	€ 309.211,36
IMPIANTI	IA.04	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati -</i>	€ 1.048.223,54

		<i>impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso</i>	
IMPIANTI	IB.09	<i>Centrali idroelettriche ordinarie - Stazioni di trasformazioni e di conversione impianti di trazione elettrica</i>	€ 44.417.014,83
TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	T.02	<i>Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica, Impianti di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di veicoli ecc Sistemi wireless, reti wifi, ponti radio.</i>	€ 21.455.609,88

#### 4.3 SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il presente Appalto è costituito da un unico lotto in ragione dell'unitarietà dell'intervento SIR2 e sistema SMART anche in considerazione della natura del finanziamento (PNRR), al fine di garantire un'organizzazione delle attività della Commissione di collaudo uniforme e un controllo organico, un'interfaccia univoca per la Stazione Appaltante oltreché un interlocutore coordinato e consolidato. Le prestazioni richieste, pertanto, considerata l'interconnessione delle prestazioni, si configurano come funzionalmente collegate e rispondenti a caratteri di economicità ed efficienza. Pertanto, il compenso per le attività oggetto del presente incarico è relativo all'esecuzione delle prestazioni per entrambi i lotti individuati e descritti all'art. 4.2 del presente Disciplinare, e, quindi, all'opera nella sua interezza.

#### 4.4 REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice.

In caso di circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, si rinvia all'art. 9 del Codice.

### 5. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

Le attività relative al servizio avranno inizio a partire dalla consegna delle prestazioni da parte del RUP e perdureranno fino al rilascio del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo e comunque fino alla data di rilascio anche se posteriore, di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati "as-built", libretti, fascicoli e manuali d'uso e manutenzione e con il rilascio di tutti i pareri

positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli assensi necessari, da parte degli Enti preposti, nonché con la conclusione con esito positivo delle attività inerenti al collaudo tecnico funzionale, al collaudo statico, e all'emissione del certificato di collaudo (le operazioni di collaudo si concluderanno a seguito di esito positivo della verifica del funzionamento degli impianti e delle attestazioni energetiche all'apertura dell'esercizio della linea).

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di chiedere l'avvio in via d'urgenza del servizio.

## 6. MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

**Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto:** ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

### 6.1 VALORE GLOBALE DELL'APPALTO

**Il valore massimo stimato dell'appalto comprensivo anche dell'opzione del *Quinto d'obbligo* è pari a € 1.341.445,98**, al netto di oneri fiscali e previdenziale, trattandosi di prestazione intellettuale i costi della sicurezza sono stimati in zero/00 euro.

Ai fini dell'art. 14 comma 4 del Codice, **l'importo massimo stimato dell'appalto** è indicato nella seguente *Tabella*.

**Tabella n 3 – Valore globale stimato dell'appalto**

Rif.	Descrizione del servizio	Importo
1.	<i>Attività di collaudo e redazione A.P.E.</i>	€ 1.016.246,96
(A)	<b>Importo prestazioni 1)</b>	€ 1.016.246,96
2.	<i>Spese ed oneri accessori</i>	€ 101.624,70
(B)	<b>Importo a base di gara (1 + 2)</b>	€ 1.117.871,65
	<b>Importo complessivo (A + B)</b>	€ 1.117.871,65
	<b>Importo massimo del quinto d'obbligo</b>	€ 223.574,33
	<b>VALORE GLOBALE STIMATO</b>	<b>€ 1.341.445,98</b>

*\*Esclusa IVA e/o altri oneri di legge*

Sulla base del combinato disposto di cui all'art. 8 del Codice Appalti con le recenti disposizioni della Legge 49/2023 recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, la presente procedura è affidata col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in ossequio al disposto dell'art. 108 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, con la precisazione che il ribasso economico

offerto sarà limitato alla quota "spese ed oneri accessori" (cfr. p.to 3 della precedente Tabella), conservando non comprimibile la quota "compenso".

## **7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 66 del Codice, sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara:

- a. i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
- b. le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c. società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d. i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e. altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f. i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);
- g. i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

I consorzi di cui agli articoli 66, comma 1 lettera a) e g) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro **tre giorni**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) e g).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **7.1 PARTECIPAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CON SEDE IN ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA**

Possono partecipare alla presente gara operatori economici (prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6) stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara.

Per tali operatori economici l'esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.

È ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all'art. 69 del Codice, nei limiti previsti dal citato articolo.

## **8. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel E DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

#### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Considerato che la presente procedura di gara è volta all'affidamento di prestazioni di servizi e lavori rientranti nei finanziamenti PNRR, per l'accesso alla stessa è richiesto altresì il possesso dei seguenti requisiti speciali previsti dalla normativa di riferimento.

Sono pertanto esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono altresì esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre ad APS di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto-legge n. 77 del 2021.

In caso di raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) dell'art. 66, comma 1, del D.lgs. 36/2023, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da tutti i componenti del raggruppamento.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lett. g) del Codice i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

## **9. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di ordine speciale previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'articolo 99 del codice e dell'articolo 40 dell'Allegato II.12, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del codice.

Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0).

Ai sensi dell'art. 66, comma 2, del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi richiesti dal presente disciplinare nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria dimostrano il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi attraverso i requisiti dei consorziati e possono avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole società nei cinque anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile e comunque entro il limite di dieci anni precedenti alla pubblicazione del bando di gara.

Il concorrente dovrà presentare la domanda di partecipazione ed il DGUE conformemente ai rispettivi Modelli allegati al presente disciplinare, attestando il possesso dei seguenti requisiti.

## **10. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

### **10.1 REQUISITI DEL CONCORRENTE**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 66, co. 2 del Codice, i concorrenti, in relazione alla forma giuridica di operatore economico prevista dall'art. 66, co. 1 del Codice, devono possedere i requisiti stabiliti dall'Allegato II.12, parte V del Codice.

Indipendentemente dalla forma giuridica del soggetto concorrente, **il ruolo di Collaudatore dovrà essere assunto da professionisti** in possesso dei requisiti di idoneità professionale definiti ex lege e richiesti per svolgere il ruolo di collaudatore, come indicato nei successivi paragrafi, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di partecipazione alla gara, con la specificazione della rispettiva qualificazione professionale.

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
2. per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

## 10.2 REQUISITI DEI PROFESSIONISTI CHE ESEGUIRANNO LE PRESTAZIONI

Per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, alla proposta di commissione di collaudo è richiesto che sia composta da una struttura operativa minima composta dalle seguenti professionalità, nominativamente indicate in sede di presentazione dell'offerta e personalmente responsabili; in particolare:

**Tabella 3**

INCARICO	REQUISITO
Collaudatore tecnico-amministrativo, revisore contabile e collaudatore statico	Laurea in Ingegneria Civile o Architettura e Abilitazione per l'esercizio della professione di Ingegnere o Architetto – Iscrizione a un Ordine degli Ingegneri o Architetti Sez. A da almeno 10 anni. Documentata esperienza nel collaudo statico di opere sopra soglia comunitaria
Collaudatore tecnico-amministrativo, revisore contabile e collaudatore tecnico-funzionale degli impianti	Laurea in Ingegneria Civile o Architettura e Abilitazione per l'esercizio della professione di Ingegnere o Architetto – Iscrizione a un Ordine degli Ingegneri o Architetti Sez. A da almeno 5 anni. Documentata esperienza nel collaudo

	tecnico-funzionale di impianti sopra soglia comunitaria.
Soggetto certificato per il rilascio dell'attestato di prestazione energetica	Possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 75/2013, e ss.mm.ii.

Poiché l'attività di rilascio dell'Attestato di Prestazione Energetica è subappaltabile ai sensi dell'art. 12 del presente Disciplinare, l'operatore economico che non sia in possesso del requisito abilitante deve dichiarare in sede di offerta, ai sensi dell'art. 119 comma 4 del Codice, l'intenzione di ricorrere al subappalto c.d. "necessario" o "qualificante".

In considerazione delle attività di cui all'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al presente Disciplinare, **dovrà essere garantita la presenza** di una professionalità con il titolo di BIM Manager, che potrà essere posseduta da una delle figure di cui alla Tabella precedente, individuate per il ruolo di collaudatore.

Si applicano i divieti di cui all'art. 116, comma 6 del Codice, per l'assunzione del ruolo di collaudatore.

Si precisa che, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente, il ruolo di Componente della Commissione di Collaudo, per ciascun profilo, dovrà essere assunto da un singolo professionista in possesso dei requisiti di idoneità professionale definiti ex lege e, in vigenza del principio di responsabilità professionale individuale; restano quindi esclusi i raggruppamenti temporanei di professionisti nonché l'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento.

Deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara e i professionisti che potranno essere presenti sia come componenti di una eventuale associazione temporanea di professionisti, sia in qualità di soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, con status di dipendente o di collaboratore a progetto della medesima.

Non sono ammesse sostituzioni di detto personale, salvo casi d'impedimenti non riconducibili a colpa del soggetto aggiudicatario del servizio o da questo non prevedibili al momento della consegna dell'offerta. È fatto divieto incrementare il gruppo di lavoro in qualsiasi momento. Per la disciplina del Gruppo di lavoro si rimanda all'art. 6 del CSA.

Avuto riguardo alle professionalità di cui al gruppo di lavoro si specifica che l'avvalimento non è ammissibile per i requisiti di idoneità professionale di cui al presente paragrafo 10.1, in quanto requisiti di idoneità professionale propri dell'affidatario. Tali requisiti, infatti, sono relativi alla mera e soggettiva idoneità professionale del professionista deputato all'esecuzione dell'incarico e quindi non sono surrogabili con l'avvalimento, il cui perimetro applicativo resta quello dei requisiti strettamente connessi alla prova della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente, così come richiesti nei documenti di gara.

N.B. Nel caso di RTP, le professionalità del gruppo di lavoro, legate da un rapporto giuridico/contrattuale con mandataria o mandante, dovranno comunque essere responsabili delle attività oggetto dell'appalto ascrivibili alle prestazioni principali o secondarie nel rispetto ed in coerenza con la ripartizione delle quote e parti servizio indicata nella domanda di partecipazione. **REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

Fatturato globale maturato dal concorrente, complessivamente, nei migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, **per un importo pari a € 500.000,00 (diconsi euro cinquecento mila/00)**;

Tale capacità consente un adeguato bilanciamento tra l'esigenza di apertura alla concorrenza ed il poter comunque selezionare, in considerazione della complessità della prestazione, un operatore economico con una adeguata capacità economica e finanziaria, indice di affidabilità del soggetto.

**La comprova del requisito è fornita** mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

#### **10.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

**Si richiedono all'operatore economico servizi "di punta" di ingegneria e architettura** espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a **0,40** volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione.

Si precisa che i servizi di punta richiesti per ognuna delle ID opere indicate in tabella non sono frazionabili, pertanto, in caso di raggruppamento temporaneo:

- i. ciascun servizio dovrà essere stato svolto integralmente da un unico componente del raggruppamento medesimo;

ii. i due servizi di punta possono essere stati svolti anche da due diversi soggetti del raggruppamento.

Si precisa inoltre quanto segue:

- per “servizi analoghi” si intendono servizi di direzione lavori e/o coordinamento della sicurezza e/o progettazione e/o collaudo tecnico amministrativo etc. effettuati nei confronti di committenti pubblici o privati di qualsiasi livello ivi comprese gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione stessa. Possono essere, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, a condizione che si tratti di attività svolte nell’esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall’art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l’esecuzione della prestazione sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell’incarico e delle relative fatture di pagamento. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti debitamente formalizzate in un elaborato sottoscritto dal progettista e attestata, approvata e validata dalla relativa stazione appaltante con indicazione del relativo importo e le categorie di lavori aggiuntivi;
- non è necessario che i concorrenti abbiano eseguito servizi comprensivi di tutte le categorie, ma anche solo singoli servizi per ogni categoria;
- ai sensi dell’art. 8 del D.M. 17.06.2016, nell’ambito della stessa categoria di opere, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare il possesso dei requisiti richiesti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare; i servizi, svolti per committenti pubblici o privati, sono valutabili se iniziati, eseguiti e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando. Servizi non ancora conclusi alla data di pubblicazione del bando o iniziati prima del decennio di riferimento sono altresì ammessi per la “quota parte” di essi eseguita nel periodo di riferimento; nel caso il servizio sia relativo ad attività di progettazione, non rileva la mancata realizzazione dei lavori relativi;
- qualora i servizi siano stati espletati in raggruppamento con altri soggetti, saranno valutabili solo le quote dei servizi effettivamente prestati dall’operatore economico concorrente.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o soggetti privati, la comprova del requisito su richiesta di **APS** sarà fornita mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente/soggetto privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- copie di contratti e/o fatture relative al servizio prestato.

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti

autorizzativi o concessionari, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, e tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'Allegato II.12 del D. Lgs. 36/2023.

**Gli incarichi valutabili per i requisiti di capacità tecnica professionale sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel periodo indicato nei rispettivi punti (decennio) antecedente alla data di pubblicazione della presente procedura di gara, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.**

#### **10.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 lettera f) del Codice devono possedere i requisiti di ordine generale e speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 lettera f) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) e g) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

#### **Requisiti di idoneità professionale**

I requisiti di idoneità professionale di cui al DM 263/2016 indicati al paragrafo **10.1 punto 1) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia;**

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **paragrafo 10.1 punto 2)** deve essere posseduto da:

- ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di cui al paragrafo **10.2** sono soddisfatti i professionisti che svolgeranno l'incarico..

### **Requisiti di capacità economico finanziaria**

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto **10.3** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

Il requisito dei due servizi di punta di cui al paragrafo **10.4** relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento, fermo restando che ciascuno dei due servizi non è frazionabile e, pertanto, dovrà essere stato svolto integralmente da un unico componente del raggruppamento medesimo.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

## **10.6 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI**

### **Requisiti di idoneità professionale**

a) I requisiti indicati nella parte V dell'allegato II.12 del Codice devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'articolo 38 del citato allegato.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'articolo 34 del citato allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 2 lettera a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66 comma 1 lettera g) ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo

97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione. Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento

## 10.7 . PARITA' DI GENERE, GENERAZIONALE E INSERIMENTO NEL LAVORO DI PERSONE CON DISABILITA'

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre 50 (cinquanta) dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un **numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta)**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'art. 47, comma 3, del decreto-legge n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021. **A tal fine l'operatore economico dovrà produrre apposita una autocertificazione, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.**

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti e non superiore a 50 (cinquanta), non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta) sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

Ai sensi dell'art. 47, comma 4 del DL 77/2021, ove applicabile all'operatore economico in base alla forma di partecipazione, è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della

presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999 e l'**assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 % (trenta per cento) delle assunzioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.**

## 11. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 8 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

**Tenuto conto della caratteristica del servizio richiesto non è altresì consentito l'avvalimento dei requisiti professionali, che devono essere necessariamente posseduti dai collaudatori.**

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'art. 7 e dichiararli presentando il DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'art. 8 oggetto di avvalimento e dichiararli il DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 7 (sette) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## 12. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119, c. 1 del Codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate. Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 119, c. 2 del Codice, i servizi di collaudo tecnico amministrativo, contabile, collaudo statico e tecnico funzionale degli impianti, oggetto del presente disciplinare, riguardano un'opera complessa sotto il profilo strutturale ed impiantistico, che richiede, per tutta la sua realizzazione, un controllo continuativo e uniforme su tutte le lavorazioni, caratterizzate da prestazioni complesse, con diretta responsabilità del Collaudatore nei riguardi di questa Stazione Appaltante. Per i suddetti motivi, per tali prestazioni non è ammesso il subappalto per la prestazione principale. Sono invece subappaltabili rilievi, misurazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, indagini in laboratorio e prove *in situ*.

È invece consentito il subappalto della prestazione di redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica, in quanto attività da svolgersi da parte di soggetto qualificato ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 *“Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”*. L'operatore è tenuto a dichiarare il subappalto necessario esplicitamente già in fase di gara, pena l'esclusione dalla procedura.

È parimenti vietato il subappalto a cascata in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 119, comma 17, in ragione dell'esigenza di garantire il controllo

unitario della complessiva esecuzione dei lavori, a regola d'arte e conformemente al progetto, durante tutto lo sviluppo di realizzazione dell'opera e tenuto conto della natura, complessità e peculiarità delle prestazioni da effettuare.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

### **13. GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA**

#### **13.1 GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al **2%** del valore complessivo dell'appalto.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice come di seguito specificato.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione. La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto intestato ad APS Holding S.p.A. IBAN: IT 04 E 01030 12190 000003313095

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La stazione appaltante accederà ai medesimi siti per le verifiche di competenza.

Inoltre, al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della polizza, l'operatore economico, all'atto della sottoscrizione della garanzia acquisisce dal garante l'indirizzo Internet cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale. Il sito internet messo a disposizione dal garante assicura il rispetto della normativa vigente, anche in materia di privacy, e

consente l'accesso esclusivamente alla stazione appaltante procedente, in relazione alla garanzia presentata nella specifica gara. A tal fine richiede idonea identificazione a mezzo SPID e subordina l'accesso all'inserimento di informazioni qualificanti (es. CIG riferito alla procedura di gara, importo della garanzia, nominativo del concorrente).

**Nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche suindicate, fornisce un indirizzo PEC dedicato cui la stazione appaltante invia la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.**

Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dotano di un indirizzo PEC italiano. L'indirizzo Internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall'operatore economico nella domanda di partecipazione. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

**Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l'operatore economico acquisisce l'impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi.**

La fideiussione deve:

- a. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d. avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e. prevedere espressamente:
  - i. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  - ii. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  - iii. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 13.2 GARANZIA DEFINITIVA

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

## 13.3 RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della **garanzia provvisoria** è ridotto nei termini di seguito indicati.

a) Riduzione del **30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b) Riduzione del **50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. **Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).**

c) Riduzione del **20%** in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi:

- UNI EN ISO 14001 - Sistemi di gestione ambientale
- UNI EN ISO 9001 - Sistemi di gestione per la qualità
- UNI ISO 45001 - Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro
- UNI/PdR 125- Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni
- UNI CEI ISO/IEC20000-1 - Sistemi di gestione servizi informatici
- UNI ISO 39001 - Sistemi di gestione per la sicurezza stradale

- UNI/PdR 74 - Sistema di Gestione BIM

**Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).** In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

#### **13.4 ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE**

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare una polizza di responsabilità civile professionale rilasciata da primaria compagnia di assicurazioni, autorizzata all'esercizio del ramo «responsabilità civile generale» nel territorio dell'Unione europea.

Tale polizza copre la responsabilità professionale del Collaudatore per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza e dovrà avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori.

Nel caso in cui la polizza abbia durata annuale o comunque durata inferiore a quella prevista per il servizio in oggetto, l'aggiudicatario dovrà obbligarsi a rinnovarla per tutta la durata dell'affidamento. L'avvenuto rinnovo dovrà essere dimostrato tramite la produzione della relativa quietanza di pagamento; il mancato rinnovo costituirà causa di risoluzione del contratto. La garanzia assicurativa deve essere prestata per un massimale assicurato non inferiore a € **2.500.000,00 (euro due milioni cinquecentomila/00 euro)** e non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri o franchigie.

**La garanzia è prestata da ogni singolo professionista incaricato.**

#### **14. SOPRALLUOGO**

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi.

#### **15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge, in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **165,00** secondo le modalità di cui al seguente indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto

pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

CIG	Importo contribuito ANAC
B267342B72	165,00 €

## 16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Le offerte dovranno essere presentate **nei termini e nelle modalità indicate nell'All. 01 ed esclusivamente** tramite la Piattaforma.

Si rinvia al Disciplinare telematico per le istruzioni relative al caricamento della documentazione e relativa sottoscrizione.

La documentazione risulta così composta:

- Documentazione Amministrativa;
- Offerta Tecnica;
- Offerta Economica.

Ciascun documento deve essere caricato sul Sistema attraverso l'apposita procedura di upload, seguendo le istruzioni riportate nel Disciplinare telematico (**All. 01**).

Non sarà in alcun caso presa in considerazione la documentazione pervenuta oltre il suddetto termine di scadenza e al di fuori della piattaforma di e. Procurement utilizzata da APS holding S.p.A.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. In caso di raggruppamento la firma dovrà essere posta da tutti i componenti.

I concorrenti esonerano la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità inerente al mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la Piattaforma telematica e il mancato / imperfetto invio dei documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

**Tutte le suddette dichiarazioni sostitutive, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.**

La documentazione presentata in copia è accompagnata da una dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con

congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e, quindi, la mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

### **Regole per la presentazione dell'offerta.**

Si precisa inoltre che:

- a. l'offerta è vincolante per il concorrente;
- b. con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta i contenuti di tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta deve essere presentata in lingua italiana; in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

## **17. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, il corretto caricamento e compilazione del DGUE, sono sanabili;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 10.7 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## 18. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La migliore offerta è determinata dal punteggio complessivo ( $P_{totale}$ ) più elevato risultante dalla sommatoria del punteggio tecnico ( $P_T$ ) e di quello economico ( $P_E$ ) conseguiti, secondo la seguente formula:

$$P_{totale} = P_T + P_E$$

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO
Offerta tecnica	90

Offerta economica	10
Totale	100

L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua e conveniente per l'ente. Qualora ricorrano motivi di opportunità e di convenienza, la Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione; in tal caso, i concorrenti non potranno pretendere compensi, risarcimenti, indennizzi e rimborsi spese o altre utilità.

### 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione di cui alla tabella allegata al presente Disciplinare (Allegato 07).

### 18.2 METODO DI CALCOLO PER I PUNTEGGI

#### Offerta tecnica

Per ciascun sub-criterio di tipo **Discrezionale** ciascun commissario attribuirà, discrezionalmente, un coefficiente variabile tra zero e uno (con un massimo di due cifre decimali), secondo i criteri motivazionali specificati nella tabella allegata, in conformità alla scala di giudizi riportata di seguito:

Punteggio	Valutazione
0,0	INSUFFICIENTE
0,01- 0,2	SUFFICIENTE
0,21-0,40	DISCRETO
0,41-0,60	BUONO
0,61-0,80	DISTINTO
0,81-1,00	OTTIMO

**Al fine di essere ammessi all'apertura dell'offerta economica i concorrenti dovranno aver conseguito prima della riparametrazione un punteggio complessivo non inferiore a 50,00.**

Verrà determinata la media aritmetica  $D_{(i,j)}$  (con arrotondamento alla terza cifra decimale) dei coefficienti che ogni commissario assegnerà al concorrente i-esimo per il criterio/sub-criterio discrezionale j-esimo:

Verrà attribuito il coefficiente "1" al concorrente che avrà ottenuto la media aritmetica più alta e saranno riproporzionati linearmente i coefficienti medi ottenuti dagli altri Concorrenti (con arrotondamento alla terza cifra decimale) secondo il seguente rapporto (prima riparametrazione):

$$\frac{D(i, j)}{D(\max, j)}$$

Dove:

Con “i” si intende il concorrente i-esimo;

Con “j” si intende il criterio/sub-criterio discrezionale j-esimo.

Il punteggio assegnato al concorrente i-esimo per il criterio/sub-criterio discrezionale j-esimo sarà dunque calcolato come segue:

$$P_{dsc,i,j} = P_{dsc,j} \times D_{i,j} / D_{max,j}$$

Dove:

$P_{dsc,j}$  è il punteggio massimo previsto per il criterio/sub-criterio discrezionale j-esimo ricavato dalla tabella di cui al punto precedente.

Il risultato verrà arrotondato alla seconda cifra decimale.

Per tutte le operazioni che generano decimali, l'arrotondamento sarà effettuato all'unità superiore qualora la cifra decimale successiva a quella di riferimento sia pari o superiore a cinque.

### Offerta economica

Quanto all'offerta economica, la valutazione sarà effettuata con riferimento al ribasso unico percentuale offerto unicamente sulla quota Spese ed oneri accessori.

Al concorrente che avrà offerto lo sconto (ribasso unico percentuale) sarà attribuito il coefficiente massimo; alle altre offerte sarà assegnato un coefficiente proporzionato mediante applicazione della seguente formula:

$$C_i = \frac{S_i}{S_{max}}$$

dove:

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente *i-esimo*;

$S_i$  = sconto (ribasso unico percentuale) dell'offerta del concorrente *i-esimo*;

$S_{max}$  = sconto (ribasso unico percentuale) dell'offerta più conveniente (massimo sconto).

Per l'attribuzione del punteggio economico si calcherà sino alla seconda cifra dopo la virgola, secondo quanto indicato al paragrafo 19.7

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, i coefficienti ottenuti andranno poi moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile (10 punti).

### 18.2.1 RIPARAMETRAZIONE

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun Concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio verrà riparametrato.

L'Appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, dato dalla somma del punteggio attribuito all'Offerta tecnica e dell'Offerta economica, fermo restando quanto previsto dalla normativa e dal presente Disciplinare in materia di offerte anormalmente basse. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per l'offerta tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il Concorrente che ha ottenuto il migliore punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante rilancio sul prezzo in seduta pubblica ex art. 77 R. D. 827/1924 (Regolamento di contabilità di Stato).

Sempre in seduta pubblica si procederà al sorteggio in caso di permanenza dell'*ex aequo*.

### 18.3 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. b), e comma 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri e sub criteri incitati nei precedenti paragrafi relativi all'Offerta tecnica ed all'Offerta economica, secondo la seguente ponderazione:

Punteggio tecnico (P <sub>T</sub> )	90 punti
Punteggio economico (P <sub>E</sub> )	10 punti
<hr/>	
<b>Punteggio totale (P<sub>totale</sub>)</b>	<b>100 punti.</b>

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (P<sub>totale</sub>) più alto, che sarà ottenuto sommando il punteggio relativo al criterio punteggio tecnico (P<sub>T</sub>) ed il punteggio relativo al criterio punteggio economico (P<sub>E</sub>):

$$P_{\text{totale}} = P_T + P_E$$

## 19. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella sezione “Doc. gara – Amministrativa”, dovranno essere inseriti, all'interno della scheda di gara presente a Sistema, secondo le indicazioni operative e nel rispetto delle tempistiche stabilite nell'allegato “Disciplinare telematico (All.01)”, i seguenti documenti:

- a) *Disciplinare telematico (All.01);*
- b) *Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative (All. 02);*
- c) *DGUE (All.03);*
- d) *Dichiarazione titolare effettivo (All.04)*
- e) *Dichiarazione assenza conflitto di interesse (All.05);*
- f) *Attestazione del rispetto del principio DNSH (All.06);*
- g) *ricevuta di versamento dell'imposta di bollo;*
- h) *Cauzione provvisoria;*
- i) *ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.*
- j) *copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre 50 (cinquanta) dipendenti, ai sensi dell'art. 46, comma 2, del d.lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legge n. 77/2021);*
- k) *Dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia, anche per conviventi di maggiore età, di cui dell'art. 89 del D.lgs.159/2011, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. (Fac-Simile Modello 6 e 7 allegato). In caso di partecipazione in RTP presentare le dichiarazioni per ogni soggetto partecipante al RTP.*

Tutti documenti dovranno essere caricati sul portale e sottoscritti digitalmente qualora richiesto.

## **19.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione è compilata online sulla Piattaforma.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE 2.0, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

### **Per i consorzi stabili**

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso



- all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
  - il CCNL applicato all'eventuale personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;
  - Trattandosi di procedura di gara afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza:
  - Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
  - di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
  - di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77/2022;

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - o se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro **16,00** ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

## **19.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL D.LGS 12 GENNAIO 2019, N. 4**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

## **19.3 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER GLI ASSOCIATI**

### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:**

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
  - o a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - o l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - o le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

#### 19.4 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il **DGUE** deve essere compilato utilizzando l'apposito *modello All. 03* fornito da **APS**.

Tale file, firmato digitalmente dall'operatore economico, dovrà essere caricato all'interno della documentazione amministrativa, in quanto attestante il possesso dei requisiti di ordine generale, nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dal presente disciplinare.

Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante e le informazioni relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale, indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

Il DGUE dovrà quindi essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame.

Si specifica che l'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.

L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti (**avvalimento**) deve produrre nella documentazione amministrativa, oltre al proprio DGUE, un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti ausiliari.

Infine, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE, ciascuno degli operatori economici partecipanti deve compilare e sottoscrivere un DGUE distinto.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 c. 2, lett. b), c) e d) del Codice, le consorziate indicate come esecutrici dal consorzio concorrente dovranno compilare e sottoscrivere un DGUE distinto per le parti di competenza.

Nel modulo DGUE andrà inserita la dichiarazione di ricorrere al **subappalto** ai sensi dell'articolo 119 del Codice, con espressa indicazione dell'attività subappaltata e con indicazione della relativa quota subappaltata, per le sole attività che possono essere oggetto di subappalto.

## 19.5 CONTENUTO BUSTA DOCUMENTAZIONE TECNICA

In tale seconda busta telematica dovrà essere inserita, a pena di esclusione, l'offerta **TECNICA**.

Il concorrente dovrà caricare sulla Piattaforma:

- a) una **Documento di Offerta Tecnica** che non dovrà superare in totale le **20 (venti) facciate** organizzata in capitoli corrispondenti ai criteri e sub-criteri indicati nella Tabella dei Criteri di Valutazione (cfr. all. 07 al presente Disciplinare), in formato A4 preferibilmente in carattere Times New Roman 11, interlinea 1,5, margini sopra-sotto-destra-sinistra 2 cm, e che sviluppi ciascuno dei sub-criteri previsti per la modalità di attribuzione dei punti tecnici discrezionali.
- b) Sono esclusi dal conteggio del numero di pagine consentite copertina e indice, CV ed allegati. i CV devono essere preferibilmente redatti secondo il modello **All. 09** e comunque non superiori a 4 facciate per ciascun CV dei componenti della Commissione e di 2 facciate per il Gruppo di lavoro.
- c) dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della Relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Nel caso in cui l'operatore economico segretati l'intera offerta tecnica, questa sarà considerata come non secretata.

La documentazione relativa all'offerta tecnica deve essere sottoscritta, con firma digitale, dal soggetto autorizzato a presentare offerta secondo le modalità descritte anche nell'All. 01.

**SI RAMMENTA CHE, A PENA DI ESCLUSIONE, NELL'OFFERTA TECNICA NON DEVONO ESSERE INCLUSI ELEMENTI RICONDUCIBILI ALL'OFFERTA ECONOMICA. SI PRECISA INOLTRE CHE LA DOCUMENTAZIONE INDICATA AL PRESENTE PARAGRAFO DOVRÀ ESSERE REDATTA ESCLUSIVAMENTE IN LINGUA ITALIANA.**

## 19.6 CONTENUTO BUSTA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

In tale busta telematica dovrà essere inserita, a pena di esclusione, l'offerta economica **All. 08** da compilare secondo il modulo offerta caricato sul portale ovvero compilando il modulo generato dal sistema.

Il modulo d'offerta (All.08) dovrà essere debitamente sottoscritto digitalmente con le medesime modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione, pena l'esclusione.

**Si evidenzia che l'offerta economica dovrà contenere la percentuale di ribasso al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA, che opererà sull'importo della voce "spese e oneri accessori" (cfr. art. 4.3) con massimo due cifre decimali. Ove non compaia l'indicazione di alcun decimale, si considereranno tutti pari a zero**

**Si precisa che in caso di discordanza tra il ribasso offerto ed inserito nel form all'interno della Piattaforma e quello inserito nell'All. 8 verrà preso in considerazione esclusivamente il valore di sconto contenuto nell'All. 8. In questo caso sarà modificato dal gestore della Piattaforma di *e-procurement* su indicazione di Stazione Appaltante l'importo indicato nel form della Piattaforma.**

Le offerte si intendono comprensive di tutti gli oneri necessari all'esecuzione del presente appalto nonché delle spese relative all'appalto e sue consequenziali, presentate dagli operatori economici in base a calcoli di propria convenienza e a completo loro rischio.

L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 19.1.

## 19.7 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a **n. 3 membri**, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Società trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

La Stazione Appaltante pubblica la commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sul profilo di committente, nella sezione “Società trasparente”.

## 20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta di **inversione procedimentale**, e pertanto procede prima alla valutazione dell’offerta tecnica, poi di quella economica, successivamente alla verifica dell’anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa dalla quale sarà visionata inizialmente solo la domanda di partecipazione.

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l’immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche per l’apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I concorrenti riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara. La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all’esame: delle offerte tecniche; delle offerte economiche e, infine, della documentazione amministrativa, la quale verrà aperta per tutti i concorrenti ma analizzata solo dopo la definizione della graduatoria derivante dai punteggi delle offerte tecniche ed economiche.

La commissione giudicatrice procede all’apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare di gara o negli Allegati allo stesso. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La stazione appaltante renderà poi visibile con specifici verbali e comunicazioni ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

La commissione giudicatrice procede, nella successiva seduta all’apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle stesse e, successivamente, all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i già menzionati concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dalla richiesta della stazione appaltante. La richiesta è effettuata secondo le modalità che

saranno successivamente comunicate. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ove permanga l'ex aequo la commissione giudicatrice procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

**APS** rende visibile ai concorrenti i ribassi offerti nei successivi verbali.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione giudicatrice redige la graduatoria.

Qualora individui offerte apparentemente anomale ai sensi dell'art. 110 del Codice, la commissione giudicatrice chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione giudicatrice provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

## **21. VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Terminate le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, nella data e ora comunicata ai concorrenti, il seggio di gara procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- redigere apposito verbale.

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa i primi 2 concorrenti in graduatoria.

Il RUP provvede a:

- attivare la procedura di soccorso istruttorio.

Qualora il soccorso istruttorio sia attivato nei confronti di uno o più potenziali aggiudicatari, **APS** si riserva la facoltà di effettuare la verifica della documentazione amministrativa anche nei confronti del seguente in graduatoria;

- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

APS si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico 2.0), reso disponibile dall'ANAC.

## **22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Ai sensi dell'art. 110 comma 1 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nella presente procedura.

La Stazione Appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa.

La stazione appaltante si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni per iscritto, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP, con il supporto della Commissione giudicatrice, esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

## **23. VERIFICA NEL CORSO DELLA PROCEDURA**

Questa Stazione Appaltante può chiedere ai concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parti di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura stessa e gli stessi non siano acquisibili direttamente accedendo ad una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in qualunque Stato membro, opportunamente indicata dall'operatore economico che ne autorizza la consultazione.

## 24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formula proposta di aggiudicazione.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

A seguito dell'approvazione della proposta di aggiudicazione la stazione appaltante procede, ai sensi dell'art. 90 del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare.

Tale verifica avviene prevalentemente attraverso l'utilizzo del sistema FVOE 2.0.

Scaduto il termine sopra indicato, la stazione appaltante verificherà se la documentazione prodotta sia completa oltre che formalmente e sostanzialmente regolare.

APS si riserva in qualunque momento di richiedere gli originali dei documenti prodotti.

Qualora la predetta documentazione non venga fornita entro il termine assegnato (eventualmente prorogato), ovvero, in caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC.

L'appalto viene aggiudicato, quindi, al seguente in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 c. 2 del Codice. Il termine dilatorio di 35 giorni non si applica nel caso di presentazione o ammissione di una sola offerta e di non tempestiva impugnazione del bando, o di impugnazioni respinte con decisione definitiva.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'Aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'Aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'Aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni di urgenza di cui all'art. 17 c. 9 del Codice.

Il pagamento delle prestazioni eseguite è condizionato all'esito positivo delle verifiche di cui sopra; in caso di esito negativo, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso, previa esibizione della pertinente documentazione, delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Ai fini della stipulazione del contratto, il concorrente Aggiudicatario dovrà presentare, entro e non oltre 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione, i seguenti documenti:

- a) cauzione definitiva e garanzie assicurative;
- b) (solo nel caso di RTI), mandato speciale con rappresentanza alla capogruppo (precedentemente designata). Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni previste all'articolo 68 c. 6 del Codice e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dal paese in cui il relativo atto è redatto. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo. Nel mandato speciale dovrà altresì essere indicato la modalità di ricevimento degli ordini tra mandate/i e mandataria e, in caso di pagamento anche alle mandanti, il RTI dovrà inviare il documento di tracciabilità di cui al punto d) per ciascuna mandante;
- c) (solo in caso di Consorzio), originale o copia notarile dell'atto deliberativo dell'organo direttivo del consorzio relativo all'affidamento delle prestazioni alla consorziata e dichiarazioni sostitutive recanti l'elenco dei soci, non soci ed ausiliari propri e della consorziata indicata quale esecutrice delle prestazioni;
- d) eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, c. 3 lett. d) del Codice. Tali contratti non sono considerati subappalto;
- e) Protocollo di Legalità e Protocollo Operativo (MGO) che saranno forniti da **APS** ove già resi disponibili, controfirmati;

La stazione appaltante si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della documentazione prodotta.

Ove l'Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, nel termine e con le modalità indicate nella relativa comunicazione, **APS** si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione, dandone comunicazione al concorrente medesimo.

La stipula del contratto avviene dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, pertanto, **APS** richiederà la sottoscrizione del contratto all'Aggiudicatario tenuto conto della corretta presentazione della documentazione sopra indicata, pena la revoca della stessa.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'Aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione dello stesso.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## 25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La linea tranviaria denominata "SIR 2" è ricompresa nel novero delle infrastrutture strategiche di interesse nazionale soggette a monitoraggio grandi opere (di seguito MGO), di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 del "Codice degli Appalti".

L'Aggiudicatario, in quanto rientrante nella definizione di "operatore della filiera" sarà pertanto obbligato al rispetto della normativa sopra menzionata, ed in particolare a:

- a) sottoscrivere per accettazione il protocollo di legalità finalizzato alla prevenzione dei fenomeni di infiltrazione mafiosa, redatto sulla scorta del modello ministeriale allegato alla Delibera CIPE n. 62 del 26 Novembre 2020;
- b) dotarsi di uno o più conti correnti dedicati **in via esclusiva** alle movimentazioni finanziarie afferenti all'appalto;

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, rafforzati in virtù dell'ingresso dell'opera nel MGO.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati **in via esclusiva alle movimentazioni finanziarie afferenti all'appalto**, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## 26. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

L'affidatario dell'appalto è tenuto all'applicazione dei principi generali e trasversali e all'attuazione degli obblighi previsti dal PNRR.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi del paragrafo 3 del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità del 7 dicembre 2021 recante "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", la mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, costituendo obbligo da adempiersi a valle della stipulazione del contratto, non conduce all'esclusione dalla gara ma all'applicazione delle penali di cui all'art. 47, comma 6, della legge n. 108/2021, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso. La violazione dell'obbligo di produzione della relazione di genere determina, inoltre, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali. Ai sensi del succitato paragrafo 3 del D.P.C.M. 7 dicembre 2021 la mancata produzione della dichiarazione e della relazione di cui all'art. 47, comma 3-bis, della legge n. 108/2021 determina l'applicazione delle penali di cui al comma 6 del medesimo art. 47, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.

## **27. CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO**

APS Holding S.p.A. ha adottato il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.lgs. n. 231/2001 ed il relativo codice etico (consultabili sul profilo del Committente), che definiscono l'insieme delle regole e dei principi etici a cui il Committente deve attenersi.

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto integrato, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante allegato al Codice Etico di Comportamento, disponibile al seguente link: <https://www.apsholding.it/societa-trasparente/codice-etico-2/>.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link: <https://www.apsholding.it/societa-trasparente/codice-etico-2/>.

## 28. ACCESSO AGLI ATTI E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

**Nella sezione "Offerta tecnica accessibile a terzi" l'operatore economico deve allegare:**

- una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.
- una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del codice, la stazione appaltante rende disponibile la documentazione, ad eccezione delle parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile dell'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

In caso di ricorso all'inversione procedimentale gli atti della procedura sono messi a disposizione con le modalità suindicate, avvertendo che solo la documentazione amministrativa del primo in graduatoria è stata oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante.

## 29. RISOLUZIONE E RECESSO

La disciplina dei casi di risoluzione e recesso dal contratto è contemplata all'art. 17 del Capitolato Descrittivo Prestazionale.

L'Aggiudicatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni allo stesso imputabili.

## 30. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

La Stazione Appaltante si riserva altresì il diritto di a) non procedere all'aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del

contratto; b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; c) sospendere, reindire, revocare o non aggiudicare la gara motivatamente.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla stipula del contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione qualora sussistano o intervengano motivi di interesse pubblico (compresa la perdita dei finanziamenti) determinanti l'inopportunità di procedere con la stessa ovvero con la procedura di gara qualora ancora non perfezionatasi. Non sarà riconosciuto ai concorrenti nessun indennizzo, rimborso, danno, onere di qualsiasi genere, al verificarsi di tale evenienza. Il mancato esito positivo delle verifiche in tema di requisiti generali e speciali comporterà l'immediata esclusione dalla gara del concorrente ovvero la non stipula del contratto o la sua immediata risoluzione per fatto dell'impresa, con tutte le conseguenze previste, in tali ipotesi, dalla legge (segnalazione all'ANAC) e, laddove sussistano gli estremi, denuncia all'Autorità giudiziaria. La Stazione Appaltante si riserva altresì il diritto di: a) non procedere all'aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; c) sospendere, reindire, revocare o non aggiudicare la gara motivatamente.

### 31. ULTERIORI INFORMAZIONI

- 1) L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. La nascita del rapporto negoziale è subordinata alla sottoscrizione del contratto.
- 2) Tutti gli atti inerenti alla presente procedura vengono pubblicati sul profilo di committente dell'ente, nella sezione "Società trasparente", e all'interno della scheda di gara presente sulla Piattaforma telematica nella sezione "Pubblicazioni".
- 3) Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente disciplinare di gara si fa espresso rinvio al capitolato speciale e alle disposizioni vigenti in materia di appalti.

### 32. COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 120/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), modificato dall'art. 51, comma 1, lett. e) della Legge n.108/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) e dall'art 6 quater della Legge 233/2021, l'Aggiudicatario si obbliga a procedere con **APS** alla nomina del Collegio Consultivo Tecnico (CCT) –con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie giuridiche o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo o nella fase antecedente. Il CCT, valutata la complessità dell'opera e l'eterogeneità delle professionalità richieste, sarà composto da professionisti indicati dalle parti che, in comune accordo, nomineranno il Presidente.

### 33. EFFICACIA

Il contratto è vincolante per l'aggiudicatario fin dalla sua sottoscrizione e impegnerà la stazione appaltante dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge, salvo eventuale provvedimento di immediata efficacia per motivi di urgenza.

### **34. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Avverso la presente procedura è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente. Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Padova, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

### **35. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

In applicazione dell'art. 48 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 si informa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. n. 196/2003, modificato dal d.lgs. n. 101/2018, che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito del procedimento a cui i dati si riferiscono. I dati forniti saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, dal personale interno alla stazione appaltante interessato dal procedimento di gara e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante il diritto di accesso. A tale proposito, si ricorda che le dichiarazioni sostitutive rese nell'ambito della presente gara sono soggette a controllo a cura della stazione appaltante ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. n. 445/2000, in ossequio alle previsioni contenute nel d.lgs. n. 36/2023 e alla disciplina specifica per l'attuazione del PNRR. Titolare del trattamento dei dati è **APS**.

Alcuni dati personali potranno essere pubblicati nella Piattaforma telematica di negoziazione, ed ivi rimanere esposti per il tempo previsto dalla legge, nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" per le finalità di trasparenza e per la durata previste dal d.lgs. n. 33/2013. In tale ultimo caso i dati saranno indicizzati da motori di ricerca.

I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale e gli interessati hanno diritto ad accedere ai propri dati personali e ad ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all'autorità Garante per proporre reclamo.

L'informativa completa ed aggiornata è pubblicata nel sito dell'ente all'indirizzo: <https://www.apsholding.it/societa-trasparente/privacy-policy/>

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

**Ing. Diego Galiazzo**



